

CONTRIBUTO
UNIFICATO



2)

Corte d'Appello di Roma

SEZIONE 01

R.G: 2599/2009

SENT.	6389/14
CRON.	2581/14
REP.	9283/14

All'udienza collegiale del giorno 17/10/2014 ore 09:30

PRESIDENTE Dr. CECERE MARIANGELA

Giudice/Consigliere Dr. FANTI LUCIA

Giudice/Consigliere Dr. CIMINI BIAGIO ROBERTO

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto
e del P.M. Dr.

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico h.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

N. G.

Avv. FIORE ANDREA

Avv. FIORE IGNAZIO

Avv. DE CRESCIENZO FULVIO

Convenuto principale

SAVIP SINDACATO AUTONOMO VIGILANZA PRIVATA

Avv. MARINI PAOLO

Avv. TONOLO MARIA SOFIA

Convenuto (altro)

DEL VICARIO VINCENZO

Avv. MARINI PAOLO

Avv. TONOLO MARIA SOFIA

OGGI SOSTITUITO DAAVVOGAT

SILVIO PRIMONANO

CF 97219200587

Sono presenti i procuratori delle parti
Preliminarmente il Presidente comunica
al difensore della causa può egli
essere scelto o meno dall'ent. per sesso
che e lo vuole e lo vuole o meno
usando il merito. Il difensore non
1 /

opporgolo e concludono ripartendosi
rispettivamente alle conclusioni rassegnate
→ all.

La Corte Trovare le cause → decisione
e comunque che verrà detta sentenza ex
art. 281 stesso che all'esito delle adun
me camere di far sapere.

La Corte si ritira → Camera di consiglio
per decidere

Nelle ore 12.52 la Corte rientra in
aula di udienza e dà lettura della
sentenza ex art. 281 stesso che

IL CANCELLIERE
Marta Mura

IL PRESIDENTE
M. Mura

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

2599/2009 R.G.

SENT. 6389/14
CRON. 2581/14
REP. 9283/14



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

1° Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio e così composta:

CECERE dr. Mariangela
FANTI dr. Lucia
CIMINI dr. Biagio Roberto

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunciando nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 2599 del ruolo dei procedimenti contenziosi dell'anno 2009, vertente tra:

N. G.

elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 134, presso lo studio degli avv.ti Ignazio Fiore, Andrea Fiore e Fulvio De Crescenzo che lo rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto d'appello;

APPELLANTE

e

**SAVIP (SINDACATO AUTONOMO VIGILANZA PRIVATA)
DEL VICARIO VINCENZO**

il primo in persona del legale rappresentante ed entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia 441, presso lo studio degli avv.ti Paolo Marini e Maria Sofia Tonolo, che li rappresentano e difendono come da delega a margine della comparsa di costituzione;

APPELLATI

avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma, sez. I civile, n. 7379/2008, pubblicata il 7/4/2008, non notificata;

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi e verbali in atti;

CONSIDERATO


che con la sentenza suindicata il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di risarcimento danni da lesione dei diritti della personalita' svolta da

nei confronti del sindacato SAVIP e di Vincenzo Del Vicario (in proprio e quale legale rappresentante del sindacato) per il contenutoasseritamente lesivo della propria reputazione di quattro comunicati pubblicati (da aprile a giugno 2005) sul sito internet dell'organizzazione sindacale, costituenti nella prospettazione attorea una vera e propria campagna diffamatoria orchestrata ai propri danni;

che a fondamento del rigetto il Tribunale ha innanzi tutto ritenuto che l'attore non fosse identificabile quale persona offesa della presunta diffamazione nei primi tre comunicati, in quanto:

- nel primo (diffuso il 2/4 ed intitolato "Pesce d'aprile all'IVU") venivano attaccati i vertici dell'IVU (Istituto Vigilanza Urbe) e non quelli dell'IVCR (Istituto Vigilanza Citta' di Roma) del quale l'attore era consigliere di amministrazione e direttore generale, non essendo il citato neppure in modo indiretto;
- nel secondo (diffuso il 21/4, dal titolo "Il gioco delle tre carte all'IVU") la crisi aziendale oggetto dell'articolo riguardava pur sempre l'IVU, cosicche' l'espressione "i leaders del fallimento" era da ritenersi riferibile ai vertici dell'IVU e non dell'IVCR;
- nel terzo (diffuso il 29/5, intitolato "Arlecchino servo di due padroni") il riferimento "a certi insaziabili dirigenti" appariva analogamente riferito sempre ad esponenti dell'IVU e non dell'IVCR;

che in relazione alla quarta pubblicazione (avvenuta sul medesimo sito internet il 23/6 e concernente un articolo pubblicato sul periodico "Avvenimenti Primo Piano", dal titolo "Vigilanti senza vigilanza") ha ritenuto il giudice di primo grado che non soltanto il riferimento al [...] fosse oltremodo labile, ma che contenendo l'articolo la pubblicazione di due interviste (rilasciate da Del Vicario Vincenzo e dal dr. Aliquo', segretario dell'Associazione Nazionale Sindacati di Polizia) dovesse trovare applicazione la giurisprudenza di legittimita' in tema di intervista, dovendo in sostanza ritenersi rispettato il diritto di cronaca e di critica;



che sotto tale profilo, secondo il Tribunale, il rispetto della verità del fatto doveva ritenersi correlato al fatto in se' dell'intervista rilasciata da personaggi aventi veste pubblica (e non già al contenuto delle dichiarazioni rese dagli intervistati), era palese la sussistenza del requisito della pertinenza dell'articolo a tematica di pubblico interesse e doveva ritenersi rispettato altresì il requisito della continenza, desumibile dal ruolo neutrale assunto dall'intervistatore, in assenza di commenti personali e diffamatori;

che ha quindi respinto la domanda e condannato l'attore alla rifusione delle spese processuali;

che avverso tale pronuncia ha proposto appello il _____, riproponendo: a) la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi, da liquidarsi nella misura di un milione di euro o in quella diversa ritenuta di giustizia mediante valutazione equitativa; b) l'istanza di rimozione delle pubblicazioni diffamatorie dal sito internet della SAVIP; c) l'ordine di pubblicazione dell'emananda sentenza su quotidiani a diffusione nazionale; d) la condanna delle controparti al pagamento delle spese legali del doppio grado, con conseguente restituzione di quelle corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata; e) in via subordinata la compensazione o quanto meno la riduzione a norma dell'art. 92 c.p.c. delle spese legali liquidate dal giudice di primo grado;

che la SAVIP e Del Vicario Vincenzo hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello o in subordine ne hanno invocato il rigetto nel merito;

che con decreto del Presidente della I Sezione in data 7/2/2011 e' stata disposta la sostituzione del Consigliere relatore ed all'odierna udienza, all'esito di trattazione orale, la causa e' stata trattenuta in decisione;

O S S E R V A

Con il **primo motivo** di appello viene contestata la ritenuta non identificabilità dell'offeso.

Secondo l'appellante egli sarebbe al contrario identificabile in tutte le pubblicazioni in quanto nel primo comunicato si sarebbe espressamente fatto il proprio nome, mentre in quelli successivi - avvinti dal medesimo disegno diffamatorio - sarebbe chiarissimo il riferimento, sia pure indiretto, alla propria persona, tale da consentire ai lettori di tutti i comunicati di individuarlo esattamente quale reale bersaglio delle offese provalate.

Il motivo deve ritenersi inammissibile, poiché le doglianze espresse appaiono contrarie al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella lettura datane dalla Suprema Corte, a sezioni unite, con sentenza 28498/2005.

L'appello consiste infatti in una *revisio prioris instantiae*, fondata sulla denuncia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, sicché l'appellante e' tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure mosse alle

singole statuizioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame e' chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato.

In tale ottica e' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo cui il requisito della specificita' dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante.

Deve trattarsi di *censure puntuali e precise* (cfr. Cass., tra le tante Cass., 5493/2001), non potendo l'appello essere costruito come se la sentenza di primo grado non fosse mai stata emessa, cio' che si verifica allorquando, come nella specie, l'appellante si limiti unicamente a riproporre le difese svolte in primo grado o svolga argomentazioni generiche che non trovano riscontro alcuno nella sentenza gravata.

Nel caso di specie il Tribunale ha partitamente indicato per ognuno dei primi tre comunicati (del 2/4, del 21/4 e del 29/5) per quali ragioni il non fosse identificabile quale persona offesa, esplicitando le relative ragioni.

L'appellante avrebbe quindi dovuto prendere posizione, comunicato per comunicato, sulla infondatezza del percorso argomentativo seguito dal primo giudice, anziche' limitarsi genericamente a ritenere infondata la ritenuta non identificabilita' richiamandosi al contenuto della propria comparsa conclusionale di primo grado.

Il **secondo motivo** di appello riguarda invece l'erronea applicazione della giurisprudenza in materia di intervista in relazione alla pubblicazione del quarto comunicato, apparso sul sito della SAVIP il 23/6.

Deduce l'appellante che tale giurisprudenza sarebbe stata applicata in modo del tutto inappropriato; il primo giudice non avrebbe considerato che tale indirizzo interpretativo attiene alla configurabilita' della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica con riferimento alla posizione dell'intervistatore e non a quella dell'intervistato, cosicche' essendo stato il Del Vicario il soggetto intervistato l'indirizzo giurisprudenziale sarebbe del tutto inconferente.

Ritiene la Corte che il motivo sia in parte inammissibile (con riferimento all'intervista resa dal dr. Aliquo'), in parte infondato, in relazione all'intervista rilasciata invece dal Del Vicario.

L'applicazione della giurisprudenza in materia di intervista viene dall'appellante a ben vedere contestata unicamente con riferimento all'intervista resa da Del Vicario, in quanto la censura ha ad oggetto l'erronea applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte, indebitamente dal primo giudice applicati anche all'intervistato.

In relazione invece all'intervista resa da Aliquo' il motivo appare inammissibile, in quanto non viene contestata la ragione in forza della quale il percorso argomentativo seguito dal primo giudice sarebbe erroneo, mentre viene riproposto il contenuto della comparsa conclusionale di primo grado in relazione al contenuto diffamatorio dell'intervista, quasi che la sentenza *tamquam non esset*.

Con riferimento invece alla parte della pubblicazione riferita all'intervista resa da Del Vicario, sia pure con diversa motivazione, va confermata la sentenza impugnata.

E' vero, come deduce parte appellante, che l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di intervista riguarda la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica da riconoscersi alle dichiarazioni dell'intervistatore e non ~~le~~ quelle dell'intervistato.

Si ritiene infatti esclusa l'illiceita' penale della condotta del giornalista che, assumendo la posizione imparziale di terzo osservatore, riporti le dichiarazioni offensive pronunciate dall'intervistato nei confronti di altri, qualora il fatto in se' dell'intervista, in relazione alla qualita' dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione ed al piu' generale contesto in cui le dichiarazioni sono rilasciate, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e giustificare l'esercizio del diritto di cronaca (cfr. Sez. Un. 37140/2001).

Ne deriva pertanto che tale indirizzo interpretativo non e' applicabile all'intervistato, il quale risponde del contenuto eventualmente diffamatorio delle dichiarazioni rese, con applicazione della scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica sulla base dei principi generali.

Tuttavia, sebbene il primo giudice abbia errato nell'applicare l'indirizzo ermeneutico richiamato alle dichiarazioni rese dal Del Vicario, le stesse non appaiono in ogni caso idonee a concretare la dedotta fattispecie diffamatoria, posta quale *causa petendi* dell'azione risarcitoria, dovendo ritenersi all'evidenza scriminate dal legittimo esercizio del diritto di critica.

Le dichiarazioni in questione vanno infatti inserite nel contesto dell'aspro dibattito ideologico scaturito dalla ventilata cessione dell'azienda Istituto di Vigilanza Urbe (IVU), da parte dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (ANCR), all'Istituto di Vigilanza Citta' di Roma (IVCR), cessione finalizzata al mantenimento integrale dei livelli occupazionali dell'IVU.

Nell'ambito di tale dibattito e delle conseguenti procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali, deve inserirsi e valutarsi l'intervista resa da Del Vicario, segretario della SAVIP, associazione sindacale non firmataria dei contratti collettivi nazionali e quindi esclusa dalla consultazione.

La frase ritenuta dall'appellante diffamatoria e' del seguente testuale tenore: *"Visti gli stipendi faraonici di cui si sono muniti certi personaggi e dipendenti dell'ANCR - dice il segretario Vincenzo Del Vicario- e le luate consulenze che sono state pagate, oltre a certi cattivi affari immobiliari degli scorsi anni, non è escluso che la crisi dell'associazione sia da imputare ad altre gestioni e non a quella delle attività dell'IVU".*

E' del tutto palese come tale frase, anche a volersi ritenere la persona del ~~la~~ direttamente identificabile ed anche a volersi reputare sussistente una sia pur minima portata diffamatoria, debba essere valutata nel contesto del dibattito politico-sindacale sopra delineato e costituisca legittima espressione del diritto di critica.

Trattasi infatti di un'opinione - legittima anche se opinabile - pertinente a tematica di interesse generale per gli utenti del sito ed espressa in termini urbani, non trasmodanti in un'offesa personale, poiche' non relativa ad ambiti privati, estranei al ruolo ed alla funzione ricoperti dal soggetto pretesamente offeso.

Ne deriva che sia pure con diversa motivazione va confermata la sentenza impugnata.

Con il **terzo motivo** parte appellante lamenta che la condanna alle spese sia stata eccessiva ed ingiustificata.

Cio' in quanto con sentenza parziale il Tribunale aveva respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti, rinviando "al definitivo" per la liquidazione delle relative spese, cosicche' nella valutazione complessiva dell'intero giudizio avrebbe dovuto tenersi conto di tale esito vittorioso per l'attore, al fine di pervenire alla compensazione delle spese.

Il motivo appare parzialmente fondato.

L'esito complessivo del giudizio - che aveva visto da un parte soccombenti i convenuti in relazione all'eccezione preliminare e dall'altro soccombente nel rigetto della domanda risarcitoria l'attore - consente ad avviso della Corte di pervenire alla compensazione delle spese nella misura di un terzo, gli ulteriori due terzi dovendo invece essere attribuiti all'odierno appellante.

Analoghe ragioni consigliano identica soluzione anche nel presente grado, in considerazione della valutazione globale dell'esito complessivo del giudizio.

Le spese del presente grado vanno liquidato in base alla Tabella allegata al DM 55/2014, ridotti i compensi professionali ex art. 4, co. I., del DM, in ragione della non particolare rilevanza delle questioni giuridiche dibattute ed aumentati ex art. 4, co. II, stante la comunanza di difesa a piu' parti aventi analoga posizione processuale.


P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello contro la sentenza 7379/2008 del Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata unicamente in relazione all'attribuzione delle spese legali del giudizio di primo grado, spese che nella liquidazione effettuata dal Tribunale vanno compensate per un terzo, gli ulteriori due terzi restando a carico di


Condanna a rifondere alla SAVIP - in persona del legale rappresentante - ed a Del Vicario Vincenzo, in via solidale, i due terzi delle spese legali del presente grado, che compensa per l'ulteriore terzo e che liquida per l'intero in € 9.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 ottobre 2014.

Il Consigliere est.
Dr. Lucia Fanti



Il Presidente
Dr. Manuela Ceccola



IL CANCELLIERE
Anna Maria Mura

e letto
DEPOSITATO IN UDIENZA

Oggi 17 OTT 2014
IL CANCELLIERE